

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


FREE SMS

I M M I G R A Z I O N E . b i z
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5679 del 8 novembre 2012 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna era ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6669 del 2012, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Favini, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00062/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. Emilia - Romagna - Bologna: sezione ii n. 00062/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza istruttoria n. 3904/2012 cui la parte appellante ha adempiuto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l' avvocato dello Stato Soldano;

Sentita la parte appellata presente, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto 14 gennaio 2011 la Questura di Modena ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno alla cittadina marocchina meglio indicata in epigrafe, rilevando che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto con sentenza 9 settembre 2010 il Tribunale Penale di Mantova aveva condannato l'istante alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed alla multa di euro 200.00 per furto aggravato ,ai sensi dell'art. 624 e dell'art. 625, comma 1 , n. 2, e che tale condanna era ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell' art . 4, comma 3, e dell'art. 5, commi 5 e 6, del [t.u. n. 286/1998](#) (a norma del quale determinati precedenti penali sono cause tassativamente ostative del rilascio ovvero del rinnovo del permesso di soggiorno).

Per l'annullamento di tale diniego l'interessata ha proposto ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna, Bologna, che lo ha respinto con la sentenza n. 62/2012, sostanzialmente condividendo la tesi che la tassatività delle cause ostative esclude ogni apprezzamento discrezionale.

2. Avverso la sentenza del Giudice di primo grado l'interessata ha proposto appello, chiedendone la riforma, previa sospensione, con unico articolato motivo di gravame .

Con ordinanza collegiale n. 3904/2012 questa Sezione ha disposto l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, ponendo l'incombente a carico della stessa appellante, che ha provveduto.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai sensi dell'art. 60 c p a .

3. Nel merito l'appello appare suscettibile di accoglimento per un duplice profilo.

Secondo l'art. 4, comma 3, del T .U. n. 286/1998 è motivo di divieto dell'ingresso dello straniero in Italia (e di conseguenza anche del rinnovo del permesso di soggiorno, ove già rilasciato) ogni condanna per reati previsti dall'art. 380, c. p .p., ancorché si tratti di sentenza patteggiata ovvero non definitiva.

Al riguardo è utile precisare che l'art. 380 c .p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) non contempla tutte le figure di furto aggravato di cui all'art. 625 c .p., ma solo alcune, fra le quali "art. 625, n. 2, prima ipotesi": la prima ipotesi del n. 2 è quella del furto con violenza sulle cose, mentre la seconda (non rientrante nell'art. 380) è quella del furto con mezzi fraudolenti.

3.1. Nel caso in esame la sentenza penale riguarda il furto di un (modesto) capo di abbigliamento esposto in un supermercato: è, dunque, quanto meno dubbio se il giudice penale abbia inteso riferirsi alla prima ipotesi dell'art. 625, ovvero alla seconda.

Un secondo elemento di incertezza deriva dal fatto che l'art. 380 c. p .p., là dove prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per alcune figure di furto aggravato, aggiunge peraltro che restano esclusi da tale previsione i casi nei quali ricorre l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale (speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa).

Si ravvisa, quindi, quanto meno un difetto d'istruttoria e di motivazione nel decreto di rigetto del Questore, essendo necessario appurare quale fosse precisamente il titolo di reato contestato all'interessata.

Sotto questo profilo, quindi, vi è ragione sufficiente per annullare l'atto del Questore, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.

3.2. Sotto altro profilo, si osserva che l'interessata espone di convivere con due figli minori (un figlio di 16 anni, una figlia di 6), nati in Italia, che frequentano rispettivamente la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria in istituti di istruzione in provincia di Mantova .

Risultano, dunque, pertinenti le disposizioni in materia di tutela del nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, nel testo modificato dal decreto legislativo [n. 5/2007](#).

Infatti, pur considerando che la disposizione citata si riferisce, in modo esplicito, agli stranieri che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o siano familiari ricongiunti, questa Sezione ha ripetutamente affermato che la stessa tutela deve essere riconosciuta ai nuclei familiari che si trovino già riuniti ab origine, ove la loro composizione corrisponda a quella che, ove fosse necessario, legittimerebbe la procedura di ricongiungimento.

A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe infatti alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine.

L'applicazione del d. lgs . n. 5/2007 comporta che, pur in presenza di una causa tassativamente ostativa del permesso di soggiorno, il diniego può essere pronunciato solo a seguito di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell'interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché al suo inserimento nel contesto socio-lavorativo.

Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato in primo grado è viziato per difetto di motivazione.

4. In conclusione l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato il decreto del Questore di Modena 14 gennaio 2011 impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **accoglie** l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il Decreto del Questore di Modena impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti .

Spese di lite compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 8 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie

Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News



Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della

Salute

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)

- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)

- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891